

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CAMERA PENALE IRPINA

Osservatorio sul Dibattimento Penale

LA TOGA QUALE SIMBOLO E PRESIDIO DELLA FUNZIONE DIFENSIVA.

E' opportuno richiamare l'attenzione dei propri iscritti e, più in generale, di tutti gli Avvocati che esercitano la funzione difensiva nelle aule penali, sull'obbligo di indossare la toga durante le udienze.

L'art. 104 del R.D. 26 agosto 1926, n. 1683, nel testo risultante dalle successive modificazioni, dispone espressamente che *“gli avvocati [...] debbono indossare le divise nelle udienze dei tribunali e delle corti [...]”*. La disposizione precisa altresì che *“si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione”*.

L'uso della toga nelle udienze dinanzi al Tribunale e alle Corti costituisce, pertanto, oggetto di una specifica prescrizione normativa e non è rimesso alla scelta individuale del professionista.

Tale obbligo riguarda le udienze penali celebrate dinanzi al Tribunale, sia in composizione monocratica sia in composizione collegiale, nonché quelle celebrate dinanzi alla Corte d'Appello.

La Camera Penale Irpina ritiene, tuttavia, che il significato della toga non possa e non debba essere ridotto al solo dato dell'obbligatorietà.

La toga appartiene alla funzione della Difesa.

Essa rende visibile, nell'aula di giustizia, il ruolo istituzionale dell'Avvocato e rappresenta l'autonomia, l'indipendenza e la dignità della funzione difensiva.

Quando indossa la toga, l'Avvocato non rappresenta soltanto il proprio assistito: esercita una funzione essenziale della giurisdizione e dà concreta attuazione al diritto di difesa.

La toga non costituisce, pertanto, un ornamento, né un retaggio meramente cerimoniale. Essa è il segno dell'eguaglianza dei difensori nell'esercizio della loro funzione, cancella nell'aula le

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

differenze esteriori e rende riconoscibile esclusivamente il ruolo assunto dall'Avvocato nel processo.

Il suo utilizzo si inserisce inoltre nel più ampio quadro dei doveri di dignità e decoro che caratterizzano l'esercizio della professione forense, oggi espressamente richiamati dall'art. 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La Camera Penale Irpina ritiene pertanto necessario riaffermare una regola che è, al tempo stesso, norma giuridica, espressione di decoro professionale e simbolo dell'identità dell'Avvocatura penale.

Per tali ragioni, la Camera Penale Irpina

INVITA

tutti i propri iscritti e tutti gli Avvocati che esercitano la funzione difensiva nelle aule penali del Tribunale e della Corte d'Appello ad osservare rigorosamente l'obbligo di indossare la toga durante la trattazione dei procedimenti;

RICORDA

che l'art. 104 del R.D. 26 agosto 1926, n. 1683, nel testo successivamente modificato, prescrive espressamente l'uso della toga nelle udienze dei Tribunali e delle Corti e contempla conseguenze sul piano disciplinare per la sua inosservanza;

AUSPICA

che tale obbligo venga osservato spontaneamente da tutti i Colleghi, non soltanto in ossequio alla disposizione normativa, ma nella consapevolezza del valore che la toga assume quale simbolo della dignità, dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione difensiva.

La Camera Penale Irpina invita pertanto ciascun Collega, prima della chiamata del procedimento nel quale è chiamato a svolgere la propria funzione difensiva, ad indossare la toga e a mantenerla per l'intera durata della relativa trattazione.

Il rispetto della toga è rispetto della funzione.

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il rispetto della funzione è rispetto della Difesa.

Con i dovuti ossequi.

Avellino, lì 19 ottobre 2026

IL DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE IRPINA

Il Presidente Avv. Gaetano Aufiero il Segretario Avv. Costantino Sabatino

I RESPONSABILI DELL'OSSERVATORIO DIBATTIMENTO

Avv. Fabio Tulumiero

Dott.ssa Beatrice Capozzi